CITTÀ di MELZO
Città metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO ED ARBUSTIVO IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 08/03/2021

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 4

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 4

ART. 2 - FINALITÀ 4

CAPO II - VERDE PRIVATO 5

ART. 3 - PROTEZIONE DEGLI ALBERI PRIMA DEL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE O DELLA FORMAZIONE DI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI 5

ART. 4 – RICHIESTA DI ABBATTIMENTO DI ALBERI IN GIARDINI PRIVATI 6

ART. 5 –DEROGHE ALLE RICHIESTE DI ABBATTIMENTO 7

ART. 6 -ABBATTIMENTI DI PLATANI AFFETTI DA CANCRO COLORATO OPERAZIONI D'ORDINARIA MANUTENZIONE SUI PLATANI 7

ART. 7 - RIPRISTINO DI VISUALI IN ZONE VINCOLATE DALLA SOPRINTENDENZA 8

ART. 8- NOZIONI ELEMENTARI PER L'IMPIANTO ARBOREO DI GIARDINI PRIVATI 9

ART. 9 - DIVIETI 9

ART. 10 - OBBLIGHI 9

ART. 11 – SANZIONI 12

CAPO III - VERDE PUBBLICO 12

ART. 12 – LE REGOLE GENERALI DEL VERDE PUBBLICO 12

ART. 13 - DANNEGGIAMENTI A CARICO DI PIANTE DI PROPRIETÀ COMUNALE 13

ART. 14 - DANNEGGIAMENTI DEGLI ALBERI E RISARCIMENTO DEL DANNO 14

ART. 15 – DIVIETI 14

ART. 16 - NORME DI COMPORTAMENTO NEI PARCHI, AREE VERDI ATTREZZATE E GIARDINI PUBBLICI E PISTE CICLABILI 15

CAPO IV - REGOLE COMUNI 16

ART. 17 - COMPETENZE DEGLI UFFICI COMUNALI 16

ART.18 - TIPOLOGIE SOTTOPOSTE A PROTEZIONE 16

RIFERIMENTI NORMATIVI 18

ALLEGATO n. 1 - AREE OGGETTO DI PROTEZIONE E DI TUTELA DELLE ALBERATE 19

ALLEGATO n. 2 - BOZZA MODELLO RICHIESTA ABBATTIMENTO ALBERI 20

ALLEGATO n. 3 - NOZIONI ELEMENTARI PER L'IMPIANTO ARBOREO IN GIARDINI PRIVATI TIPO, UBICAZIONE, E DISTANZE DELLE ALBERATURE..... 21

ALLEGATO n. 4 - CRITERI PER L'IMPIANTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI GIARDINI PRIVATI SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE CONSIGLIATE. 25

ALLEGATO n. 5 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE..... 31

ALLEGATO N. 6 - Impegno da allegare alla concessione edilizia (fac-simile) pag 34

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina in generale e in ambito comunale la materia della tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo in ambito pubblico e privato, diretta alla salvaguardia, all'uso, alla progettazione, alla realizzazione, alla fruizione e alla corretta gestione dello stesso.

Le disposizioni qui contenute trovano applicazione in tutto il territorio comunale con le seguenti esclusioni:

- le aree ricadenti nel Parco Agricolo Sud Milano;

- le piante all'interno di aziende vivaistiche.

L'Amministrazione si impegna a dare pubblicità al presente Regolamento nelle modalità più opportune, affinché ogni cittadino o avente diritto, lo possa conoscere, rispettare e applicare.

ART. 2 - FINALITÀ

Il presente regolamento è stato redatto sulla base degli obiettivi generali di seguito descritti.

Il patrimonio arboreo e arbustivo sia pubblico che privato deve essere considerato un bene collettivo sociale da preservare: dove c'è un alto standard qualitativo del verde ben progettato e mantenuto, si genera una città più vivibile, più attrattiva, più a misura d'uomo. In questo senso il Regolamento vuole in primo luogo favorire tutte le iniziative atte ad aumentare la sensibilità e la conoscenza di operatori pubblici e di cittadini, in modo che l'intero territorio migliori nel tempo e diventi un strumento fondamentale a favore dell'ecosistema ambientale.

Il nostro territorio è circondato da vaste aree di verde agricolo, quasi tutte tutelate dal Parco Agricolo Sud Milano (PASM) che determina i limiti all'espansione della città tutelando l'ambito agricolo quale elemento paesaggistico identitario importantissimo; di questo contributo la città ne risente positivamente e, insieme al verde urbano, costituisce una cintura verde a protezione dell'edificato. La grande estensione di territorio agricolo permeabile, l'esistenza di importanti corridoi ecologici, la presenza del P.A.S.M. connotano ed elevano la qualità abitativa complessiva che è invece raro trovare nella maggior parte degli ambiti urbanizzati dell'area milanese e della Città Metropolitana.

La ricchezza di sistemi ambientali differenti e di diverse dimensioni rende necessaria la messa a sistema di questi all'interno della città, grazie al contributo del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato nel suo insieme: da un lato attraverso il miglioramento dell'accessibilità, la manutenzione e l'utilizzo degli spazi a verde pubblici, dall'altra grazie alla progettazione e gestione maggiormente consapevole delle qualità e dell'impatto ecosistemico che il verde privato gioca nei confronti del territorio, che costituisce un *continuum* spaziale con il progetto del verde pubblico, soprattutto per ciò che concerne gli impatti sul microclima, la vivibilità per le specie viventi e in generale la biodiversità.

Molteplici sono i benefici portati dalle alberature e immediatamente apprezzabili nella città: contribuiscono all'abbattimento della CO^2 e delle sostanze inquinanti dell'aria, costituiscono un'ottima protezione per ciò che riguarda l'inquinamento acustico, soprattutto nei confronti delle nuove grandi infrastrutture presenti nel territorio quali TEEM, BreBeMi e Asse Ferroviario, sono fondamentali nella stagione estiva per l'ombreggiamento e il miglioramento del *confort* termico non tanto alla macroscala, ma soprattutto alla micro-scala, nelle strade e piazze, al di sotto e a ridosso di alberature continue o di gruppi ravvicinati di alberi, come protezione della radiazione solare degli edifici, e giocano un ruolo mitigante naturale con l'irraggiamento nel periodo invernale quando sono privi di foglie.

Il Regolamento vuole dare un contributo alla conoscenza del sistema vegetale urbano, al fine di preservarlo e di favorirne l'ottimale sviluppo, affinché tutti i cittadini e professionisti del settore apprendano l'uso delle specie vegetali più adatte alla nostra zona climatica e di quelle invece sconsigliate; alla corretta messa a dimora di alberi e piante e garanzia del loro mantenimento. Specie arboree errate dal punto di vista tassonomico oppure messe a dimora troppo vicine fra di loro o fra fabbricati, trascurate o addirittura malate, senescenti o in cattivo stato, sono specie che non contribuiscono agli obiettivi iniziali sopra esposti e possono diventare un pericolo per i cittadini e per l'ambiente. Talvolta risulta opportuno anche un'azione di selezione o eliminazione dei soggetti inadeguati e la loro sostituzione con specie nuove, più idonee in ambiti territoriali tipici.

Il Patrimonio arboreo e arbustivo ha un grande valore assoluto che deve bene integrarsi con gli altri aspetti connessi alle dinamiche di sviluppo della città. Le piante, pubbliche o private che siano, devono essere il più possibile coerenti con l'intervento edilizio fin dalla fase di progetto integrandosi correttamente con il contesto. A tal fine, come già previsto nei regolamenti vigenti, l'Amministrazione potrà richiedere una adeguata compensazione ambientale da realizzare nello stesso ambito di intervento o, se non è possibile, in altra area idonea sul territorio comunale. Gli effetti concreti di questi principi sono da valutare caso per caso, come descritto in seguito dal documento.

In questo Regolamento si sviluppano qui di seguito le norme atte a supportare i principi di cui sopra per la cura e la tutela del Patrimonio arboreo e arbustivo, in una logica di collaborazione indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata, perché il verde è un bene pubblico, garanzia di vivibilità e di decoro per i cittadini residenti e per tutti coloro che a diverso titolo vivono quotidianamente la città.

CAPO II - VERDE PRIVATO

ART. 3 - PROTEZIONE DEGLI ALBERI PRIMA DEL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE O DELLA FORMAZIONE DI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

I progetti edilizi che coinvolgono nell'esecuzione dei lavori in essi previsti alberature e/o giardini privati debbono risultare conformi al presente regolamento ed essere corredati da specifici elaborati delle aree a verde o a giardino di pertinenza, con chiara e puntuale rappresentazione e descrizione delle piante e/o specie arboree sia come presenti nello stato di fatto che come previste in progetto, nonché con l'evidenziazione di eventuali abbattimenti e nuovi impianti. Tali informazioni dovranno essere supportate da specifici elaborati grafici in scala adeguata, relazioni tecnico descrittive e rilievo fotografico completo di tutta l'area interessata, nei quali si possa chiaramente evincere la dimensione (attuale e massima) e le specie esistenti o previste. Rimangono fatte salve le

prescrizioni e gli indici di dotazione ecologica previsti dallo strumento di pianificazione urbanistica comunale, al momento dell'approvazione del presente regolamento contenuti nelle *norme di attuazione* del *Piano delle Regole* del *PGT* vigente. Gli eventuali abbattimenti previsti nel progetto di trasformazione edilizia, faranno parte integrante dello specifico titolo abilitativo e ricondotti al relativo procedimento. Il Servizio titolato al rilascio dell'autorizzazione edilizia si interfaccerà con gli altri servizi interessati in attività di conferenza di servizio interna.

In caso di procedimenti edilizi a valenza autocertificativa comunque denominati (oggi ad esempio CILA, SCIA, ecc.) dovrà essere preventivamente ottenuto specifico nulla osta da parte del Comune relativo alla protezione degli alberi, da allegare successivamente alla pratica edilizia, ovvero, in conformità e analogia con quanto disposto all'articolo 23-*bis* del DPR 380/01, dovrà essere esplicitato l'impegno a non intraprendere i lavori oggetto di titolo abilitativo a valenza autocertificativa prima dell'ottenimento da parte del Comune dello specifico nulla osta (da rilasciare entro 30 giorni dal deposito del titolo a valenza autocertificativa, fatta salva la completezza della documentazione).

In merito alle specie da mettere a dimora, in considerazione dei fattori ambientali, pedologici e fitoclimatici, si rimanda alla tabella riportata di seguito (Allegato n. 4) e alle indicazioni del vigente PGT.

La progettazione dovrà essere elaborata in modo tale da salvaguardare, nel limite del possibile, le alberature d'alto fusto esistenti, avendo particolare cura di non lesionare con i lavori di scavo gli apparati radicali.

L'Ufficio Comunale competente, una volta esaminata la documentazione trasmessa, emette i propri pareri e il nulla osta agli eventuali abbattimenti.

Nel caso di accertata impossibilità di una nuova messa a dimora di specie arboree in sostituzione di quelle abbattute, previo assenso degli uffici competenti e necessario deposito di una relazione tecnica a firma di agronomo incaricato/abilitato, il proprietario dovrà corrispondere al Comune un importo pari al costo di fornitura e messa a dimora di una nuova essenza equivalente, comprensivo del costo di manutenzione biennale a garanzia dell'avvenuto attecchimento. Nel contempo, il Comune si impegna ad eseguire la messa a dimora del nuovo albero, con le relative operazioni che ne garantiscano l'attecchimento, nel primo periodo adeguato a tale operazione.

Salvo accertati casi di pericolo e/o ai fini della incolumità pubblica e privata qualora compromessa dallo stato conservativo della pianta, in caso di alberature di pregio dovrà altresì essere corrisposta anche una somma pari al valore dello specifico albero da rimuovere calcolata con metodo parametrico svizzero e s.m.i, come già accade in numerosi comuni d'Italia fra cui Milano, Monza Torino (Tugnoli, Il valore economico degli alberi, 2012, Wolters Kluver Italia).

Gli importi di cui sopra saranno imputati su specifico capitolo del bilancio comunale.

ART. 4 – RICHIESTA DI ABBATTIMENTO DI ALBERI IN GIARDINI PRIVATI

I privati che, per vari motivi, intenderanno abbattere alberi d'alto fusto in giardini propri o condominiali, al di fuori dei procedimenti edilizi di cui all'articolo 3, devono presentare una specifica richiesta utilizzando il modello, di cui la bozza in Allegato n. 2, al competente Ufficio

Comunale , corredato da specifica relazione fitopatologica e/o fitostatica, a firma di un agronomo o perito agrario o dottore forestale abilitati e iscritti agli appositi albi professionali, riportante la descrizione delle piante e/o delle specie arboree oggetto dell'abbattimento (stato di fatto), le motivazioni per le quali necessita l'eliminazione delle stesse e la relativa documentazione fotografica. Inoltre il tecnico incaricato dal privato dovrà provvedere alla descrizione delle nuove specie arboree o arbustive da porre a dimora per reintegrare il patrimonio perduto, in funzione dello spazio disponibile e nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente.

Tale autorizzazione deve essere richiesta anche per procedere all'abbattimento di alberi d'alto fusto che si presentino disseccati o di cui si presume un decadimento irreversibile, o che siano poste a meno di tre metri dai muri degli edifici, dai confini che non presentano un muro divisorio, dalle strade pubbliche, ai sensi dell'art. 892 e seguenti del Codice Civile.

Il privato è comunque tenuto a reintegrare il patrimonio arboreo eliminato.

L'Ufficio Comunale competente, una volta esaminata la documentazione trasmessa, verificata la fattibilità e compatibilità dell'intervento, autorizza o meno gli eventuali abbattimenti ed approva la proposta di reintegro del patrimonio perduto.

A conclusione delle opere il privato, o tecnico delegato, dovrà presentare al Comune di Melzo idonea documentazione fotografica che attesti la regolare esecuzione dei lavori di abbattimento e reintegro delle essenze arboree così come previsto nella sopracitata Autorizzazione.

ART. 5 –DEROGHE ALLE RICHIESTE DI ABBATTIMENTO

In caso di eventi ambientali imprevedibili e qualora si presenti una situazione di pericolo accertata è necessario provvedere all'immediato abbattimento e la rimozione senza la preventiva autorizzazione allo scopo di prevenire qualsiasi rischio e pericolo a cose e persone.

In questi casi, il proprietario, prima dell'abbattimento degli esemplari arborei eventualmente compromessi, deve comunque produrre e trasmettere ai competenti Uffici Comunali, la documentazione fotografica in formato digitale, comprovante l'urgenza all'abbattimento senza preventiva autorizzazione salvo il caso di pericolo immediato per cui gli abbattimenti siano effettuati direttamente da Autorità competenti.

Resta inteso che è fatto obbligo al proprietario, attraverso il proprio tecnico agronomo o perito agrario o dottore forestale abilitati e iscritti agli appositi albi professionali, provvedere a presentare ai competenti Uffici Comunali, la descrizione delle nuove specie arboree o arbustive da porre a dimora per reintegrare il patrimonio perduto, in funzione dello spazio disponibile e nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente così come previsto nel precedente art. 4.

ART. 6 -ABBATTIMENTI DI PLATANI AFFETTI DA CANCRO COLORATO OPERAZIONI D'ORDINARIA MANUTENZIONE SUI PLATANI

• **Platani affetti da cancro colorato**

L'infezione da "*Ceratocystis platani*" si trasmette attraverso ferite di varia natura al tronco e/o per contatto radicale tra piante vicine e si manifesta all'inizio con disseccamenti di rami e branche, chioma rada, foglie piccole e stentata ripresa vegetativa a primavera. Il fungo parassita soffoca con il proprio apparato ifale i vasi legnosi e porta a morte la pianta nel giro di due o tre anni.

Tra i sintomi della presenza del fungo ci possono essere: depressioni e colorazioni anomale della corteccia, fessure verticali nel legno, tendenza del platano a emanare dalla base e dal tronco, sotto le zone secche, vigorosi ricacci. Per questo tipo di patologia vegetale non esistono cure né rimedi.

L'abbattimento è attualmente necessario e obbligatorio per legge.

Con D.d.u.o. 9 maggio 2018 n. 6494 il Comune di Melzo è stato inserito nella "Zona focolaio", pertanto, tutto il territorio è soggetto al rispetto di quanto previsto in particolare all'art.6 del D.M. del 27 aprile 2012, nonché dalla normativa in vigore al momento dell'intervento sulle piante di platano.

I proprietari di piante di platano che mostrano di essere affette da cancro colorato o di cui se ne sospetta l'infezione, dovranno obbligatoriamente richiedere in forma scritta un sopralluogo per verificare lo stato di salute della pianta all'ERSAF SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE VIA POLA, 12-14, 20124 MILANO PEC: **fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it** In caso di malattia accertata, l'Ente Regionale emanerà l'ordinanza-autorizzazione per l'abbattimento della pianta infetta - e di quelle eventualmente adiacenti - ai fini del D.M. 29 febbraio 2012 e s.m.i.

• **Manutenzione ordinaria di platani**

In base all'art. 6 del citato D.M. 29 febbraio 2012, tutte le normali operazioni di manutenzione (potature, rimonda del secco) su platani di proprietà privata o pubblica, nonché gli abbattimenti di piante presunte sane devono essere autorizzate preventivamente dall'Ente Regionale (ERSAF)

Tale disposizione riguarda anche operazioni che coinvolgano l'apparato radicale dei platani. Pertanto chi effettuerà a vario titolo scavi su sede stradale in presenza di piante di platano dovrà preventivamente ottenere autorizzazione anche dall'Ersaf (Servizio Fitosanitario Regionale).

Qualora si rendesse necessario l'abbattimento di piante pubbliche per malattia, danneggiamento, pericolo o decoro, secondo le norme sopra citate, l'ufficio comunale competente, provvede nell'ambito delle proprie risorse economiche e salvo diverse determinazioni dell'utilizzo dell'area, alla sua sostituzione, nell'ottica di custodire e migliorare il patrimonio comunale

ART. 7 - RIPRISTINO DI VISUALI IN ZONE VINCOLATE DALLA SOPRINTENDENZA

Vanno eliminate o potate le piante che, con il loro sviluppo, creano ostacolo alla vista di particolari visuali ricadenti all'interno dei coni panoramici così come individuati dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Milano.

ART. 8- NOZIONI ELEMENTARI PER L'IMPIANTO ARBOREO DI GIARDINI PRIVATI

Per il nuovo impianto o la sistemazione di giardini privati, ed in particolare quelli di piccola dimensione, potendosi considerare tali quelli su lotti edificabili fino a 2.500 mq di superficie, si suggerisce il rispetto di alcune norme elementari che favoriscono lo sviluppo dell'impianto arboreo e la godibilità del giardino evitando spiacevoli inconvenienti nel tempo con i vicini (vedi Allegato n. 3).

In particolare per la scelta delle specie arboree e arbustive da utilizzare nei giardini privati si vedano anche i criteri e l'elenco sintetico contenuti nell'Allegato n. 4.

ART. 9 - DIVIETI

E' vietato per il verde privato:

• abbattere o rimuovere, senza una preventiva autorizzazione da parte del competente ufficio comunale gli alberi aventi le caratteristiche di cui agli articoli 3 e 4;

• l'abbattimento, la modifica della chioma e dell'apparato radicale di alberi monumentali, fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa Nazionale e Regionale e comunque previo ottenimento di parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato e specifica autorizzazione comunale;

• effettuare sulle latifoglie potature a capitozzo o a sgamollo (*il taglio a capitozzo implica l'asportazione completa delle cime della chioma e la conseguente formazione di una o più "teste" da cui vegeteranno numerosi rametti deboli. Nel taglio a sgamollo si eliminano i rami e le branche lungo tutto il tronco, senza tuttavia tranciare la cima. Entrambi i tipi di taglio venivano praticati in passato per favorire la produzione di rametti esili (specialmente sui salici e sui pioppi cipressini) per uso agricolo. Nel verde ornamentale queste pratiche sono assolutamente inutili, deturpano le piante, ne abbreviano l'esistenza e sono* tali da alterare sostanzialmente la naturale forma degli alberi e sulle conifere tagli drastici che ne compromettono irrimediabilmente la chioma;

• impiantare nuovi esemplari arborei, specie se di prima grandezza, a meno di tre metri dai muri degli edifici, dai confini, dalle strade pubbliche, ai sensi dell'art. 892 e seguenti del Codice Civile;

• versare sul terreno sostanze potenzialmente dannose per le piante e pericolose per l'ambiente (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i "Norme in materia ambientale" L.R. 27/7/1977 n. 33 "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica").

E' vietato inoltre ai soggetti privati, mettere a dimora su aree pubbliche piante, arbusti ed erbacee.

Le infrazioni ai divieti di cui sopra saranno sanzionate come previsto al successivo art. 12.

ART. 10 - OBBLIGHI

Nel rispetto dell'art. 29 del Codice della Strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 Dicembre1992 n. 495 s.m.i. è obbligatorio per i proprietari il rispetto delle distanze d'impianto e degli interventi sugli alberi o altra vegetazione adiacente alla via pubblica o alle piste ciclabili.

Le siepi private, site all'interno delle singole proprietà o dei condomini a confine tra il pubblico e il privato, in particolare sui fronti di marciapiedi, strade e parcheggi, devono essere potate e comunque mantenute rigorosamente entro la linea di confine dell'ambito privato.

I proprietari delle siepi (o chi ne ha la responsabilità gestionale es. amministratori di condomini, legali rappresentanti) dovranno pertanto effettuare regolarmente i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, non si creino disagi alle persone con difficoltà motorie e loro accompagnatori, non venga compromessa la leggibilità della segnaletica e della toponomastica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata e non sia recato danno al decoro urbano e intralcio allo spazzamento del suolo,.

Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale o ciclabile alberi, arbusti o ramaglie, foglie, frutti, fiori o sementi afferenti a terreni privati, il proprietario (o il gestore) dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli tempestivamente.

In caso di accertata necessità rilevata dagli Uffici comunali competenti (eventualmente anche su segnalazione dei cittadini), verrà imposto il taglio di alberi, rami o branche pericolanti o sporgenti. Qualora il privato non ottemperi entro i termini prescritti, l'Amministrazione Comunale interverrà con un'ordinanza sindacale (ndr ordinanza del Sindaco) addebitandone l'onere e le spese accessorie**,** oltre l'applicazione delle sanzioni previste.

Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento riguardo alle distanze di piante e dei relativi rami e branche dai confini di proprietà private, valgono le norme contenute nel Codice Civile e nel Codice della Strada.

Qualora le condizioni igienico sanitarie o comunque generali, possano creare danni e pericoli a persone, cose o beni, i proprietari o gli aventi titolo di zone sistemate a verde, sono tenuti ad effettuare i seguenti interventi:

a) pulizia completa dell'area;

b) taglio dell'erba;

c) sramatura di parti legnose secche;

d) interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;

e) interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o in toto distrutti dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni accidentali irreversibili, marcescenze, marciumi radicali estesi, ecc.) fermo restando il rispetto dell'art. 10.

Le aree a parco, a giardino, le aree di pertinenza delle alberature, nonché le aree a verde libere da edificazioni devono essere mantenute in ordine e pulite mediante sfalcio periodico dell'erba e della vegetazione infestante; non possono essere utilizzate per depositi all'aperto anche temporanei di merci o materiali. Qualora il proprietario od il conduttore obbligato, non provveda ad eseguire gli interventi necessari, si provvederà ad emettere ordinanza.

La vegetazione (piante, arbusti e siepi) può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale o comunque comunale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,00 rispetto al medesimo e accertato che non rechi potenziale danno, impedimenti o pericolo a persone e cose e non compromettano la pulizia e il decoro cittadino.

In forza di opportuna Ordinanza, si obbligano tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Melzo al taglio dei rami e degli alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario, adeguandosi alle disposizioni di cui agli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980.

E' comunque obbligatorio abbattere secondo le procedure descritte all'art. 4 sia piante secche in prossimità di luoghi pubblicamente frequentati, sia quelle piante che, per altre cause (sbilanciamenti della chioma, malattie o gravi deperimenti) siano riconosciute come un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone, animali e cose.

Esistono inoltre varie patologie causate alle piante da parassiti vegetali ed animali, contro le quali negli ultimi anni sono stati emanati provvedimenti legislativi, che rappresentano l'unico mezzo in grado di rallentarne la diffusione e ridurne la dannosità. E' pertanto fatto obbligo agli Enti pubblici e ai privati applicare le prescrizioni contro le più importanti patologie, che sono previste dalle seguenti norme:

• Decreto Ministeriale 17/04/1998: "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano Ceratocystis fimbriata" e circolare n. 27 del 15 aprile 1999 della Regione Lombardia "Modalità di applicazione del decreto di lotta obbligatoria al cancro colorato…": è fatto obbligo ai possessori di questo tipo di pianta, di combattere, mediante l'eliminazione delle piante infette, il fungo parassita che è causa della malattia, la "Ceratocystis fimbriata". Si evidenzia che questa è attualmente la più importante patologia a carico delle piante facenti parte del verde urbano e pertanto le modalità per combatterla vengono specificate per esteso al precedente art. 6;

• D.M. 22/11/1996: "Lotta obbligatoria contro la Cocciniglia corticicola dei pini *(Matsucoccus feytaudi)*";

• D.M. 29/11/1996: "Lotta obbligatoria contro la vaiolatura ad anello delle drupacee o virus della Sharka (*Plum pox virus*)", già in precedenza attuata col D.M. 26/11/1992;

• D.M. 17/04/1998: "Lotta obbligatoria contro la cocciniglia di San Josè *(Comstokapsis perniciosa)*";

• D.M. 17/04/1998: "Lotta obbligatoria contro la processionaria dei pini *(Traumatocampa = Traumatopoea pityocampa)*", già attuata da tempi molto lontani con il D. 20/05/1926 e il D.M. 12/02/1938;

• D.M. 10/09/1999 n. 356 "Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico delle rosacee *(Erwinia amylovora)",* già di recente attuata con il D.M. 27/03/1996 e quindi rinnovata con urgenza e con adeguamenti, per la sua elevata pericolosità e preoccupante diffusione;

• D.M. 22/01/2018: "Misure d'emergenza per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel territorio della Repubblica italiana".

• i proprietari di piante, che si ritengono affette dalle malattie sopra menzionate, devono tempestivamente informare l'Ufficio Comunale e L'Osservatorio Regionale per le malattie delle Piante della Regione Lombardia, richiedendo eventualmente un sopralluogo per verificare lo stato

fitosanitario. In linea generale, per combattere la maggior parte delle patologie descritte, occorre eliminare completamente gli esemplari dichiarati irrecuperabili e sostituirli. Per quanto riguarda la processionaria dei pini, devono essere raccolti ed eliminati i nidi.

ART. 11 – SANZIONI

Ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita, ai sensi dell'art. 14 "Danneggiamenti degli alberi e risarcimento del danno" e successivi, e del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali e provinciali l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, oltre al rimborso dei costi per sistemazione danno o pulizia dell'area da determinarsi con specifica ordinanza in conformità della disciplina generale di cui agli articoli della Legge 24 novembre 1981 n. 689: "Modifiche al Sistema penale".

Le sanzioni potranno essere accertate e applicate immediatamente direttamente dalla Polizia locale o da personale esplicitamente autorizzato.

La violazione degli interventi obbligatori di cui all'art. 11 lettere a) b) c) d) e) comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, qualora dovuto.

Nei casi di danneggiamento a piante di proprietà comunale i danni verranno stimati come indicato nei successivi articoli 13 e 14.

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni del presente Regolamento procederanno gli operatori del Corpo di Polizia Locale.

In caso di inosservanza delle regole riguardanti il verde privato verrà applicata a carico del proprietario, in ragione di ciascun albero una sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con le procedure di cui al comma 1 del presente articolo.

Tali ammende saranno integrate dal valore ornamentale stimato in base al metodo estimativo di cui all'art. 14. Per località ricadenti sotto un qualsiasi vincolo ambientale, coloro che, privi di autorizzazione, effettueranno abbattimenti di alberi dalle caratteristiche indicate all'art. 4, oltre alle sanzioni di cui sopra saranno vincolati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di essenze di valore pari a quello delle piante abbattute. Nel caso di indisponibilità dei terreni privati la messa a dimora di nuove essenze arboree in sostituzione di quelle abbattute deve avvenire, a cura del contravventore, in aree a verde pubblico, indicate dall'Ufficio Comunale responsabile.

CAPO III - VERDE PUBBLICO

ART. 12 – LE REGOLE GENERALI DEL VERDE PUBBLICO

Il verde pubblico deve rispettare le indicazioni generali contenute nei CAM (Criteri Ambientali Minimi) del Verde Pubblico emanati in aprile 2020 dal Ministero dell'Ambiente (DM 63 del 10

marzo 2020 – GU 90 del 4 aprile 2020) e s.m.i. (https://www.isprambiente.gov.it/it/news/criteri-ambientali-minimi-cam-per-il-verde-pubblico).

Su tali presupposti devono essere impostati gli appalti per la gestione del verde pubblico.

Per il verde pubblico valgono tutte le considerazioni generali riportate nel presente regolamento e in particolare l'art. 2. Le motivazioni che portano alle indicazioni riguardanti il verde privato devono essere le stesse su cui impostare la progettazione e la manutenzione del verde pubblico.

In particolare, anche per il verde pubblico è richiesto che annualmente il bilancio totale dei movimenti delle specie arboree sia almeno in equilibrio. Ciò significa che per ogni albero che durante l'anno viene abbattuto o che cade per motivi naturali (compresi quelli straordinari generati da condizioni metereologiche avverse) deve essere prevista la corrispondente messa a dimora di un elemento di specie opportuna nel periodo invernale, idoneo per tali operazioni. Questa regola deve essere formalmente prevista anche dal punto di vista amministrativo e economico. In corrispondenza di ogni intervento di urgenza in caso di caduta di alberi, deve essere accantonata in apposito capitolo di bilancio la quota economica corrispondete alla messa a dimora, nel successivo inverno, del nuovo albero.

La gestione del verde pubblico, regolata con apposito appalto pluriennale, deve al suo interno contenere anche le operazioni di potatura. Le potature sono da considerare alla pari del taglio dell'erba, cioè una operazione necessaria di manutenzione tipica del funzionamento di una città e non un intervento straordinario simile a un investimento. Non eseguire regolarmente le potature significa diminuire progressivamente il livello di sicurezza di parchi e viali comunali. Nella manutenzione del verde pubblico deve essere previsto un idoneo piano delle potature in funzione delle diverse specie arboree e della loro posizione nell'ambito urbano.

Si ricorda altresì che la legge n.10 del 14 gennaio 2013 prevede che ogni anno venga messo a dimora un nuovo albero per ogni nuovo nato in città.

ART. 13 - DANNEGGIAMENTI A CARICO DI PIANTE DI PROPRIETÀ COMUNALE

I danni procurati a soggetti arborei o ad arbusti di proprietà comunale, anche segnalati e documentati da cittadini, accertati da personale del Corpo di Polizia Locale, saranno addebitati al responsabile del danno. A tal fine si dovrà tener conto sia del valore ornamentale della pianta, dato immediatamente quantificabile in quanto evidente, sia del danno biologico e del danneggiamento delle radici.

Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura dell'ufficio comunale competente sia direttamente, sia ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione comunale e sarà addebitato in forma pecuniaria (costi sostenuti e spese accessorie) al responsabile; fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni dal presente Regolamento. Il calcolo dell'indennizzo dovuto avverrà basandosi sulla stima dei danni, come di seguito riportato all'art. 14, secondo i casi:

1. danno irreparabile, che comporta l'abbattimento della pianta;

2. danno parziale, quantificato calcolando il deprezzamento subito dalla pianta e le spese di manutenzione;

3. danno biologico, quando è coinvolto nel danno l'apparato radicale, la stima del quale è dettagliatamente illustrata all'articolo successivo.

ART. 14 - DANNEGGIAMENTI DEGLI ALBERI E RISARCIMENTO DEL DANNO

Qualsiasi azione volontaria e involontaria svolta nei confronti degli alberi, incluse le attività e gli interventi relativi ad occupazioni di suolo pubblico, interventi edilizi, infrastrutturali o di qualsiasi altro genere, realizzati senza rispettare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità degli alberi e che causino a questi ultimi, danni che possono portare anche l'abbattimento, comporta per i responsabili dei danneggiamenti l'obbligo di risarcimento, nonché l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento.

Il metodo di riferimento per la stima del valore dell'albero e l'entità del danno inflitto è quello comunemente conosciuto come "METODO SVIZZERO" e successivi adeguamenti, che tiene conto dei seguenti indici specifici: specie botanica, valore estetico, ubicazione, dimensioni. Il dato tecnico–economico calcolato viene poi integrato dall'onere delle operazioni di corretta posa e manutenzione ordinaria necessaria all'attecchimento del soggetto arboreo di sostituzione.

ART. 15 – DIVIETI

Per il patrimonio arboreo e arbustivo pubblico è vietato:

• provocare ferite, con strumenti di qualsiasi tipo, alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate e cimiteri;

• danneggiare con scavi di vario tipo gli apparati radicali delle piante suddette;

• parcheggiare i veicoli a ridosso di alberi in filare situati in aiuole stradali o sui marciapiedi; in caso di urti accidentali verranno contabilizzati i danni secondo le modalità indicate agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento;

• affiggere, mediante chiodi, fili di ferro, fili di nylon cartelli di qualsiasi dimensione sui tronchi degli alberi;

• utilizzare branche principali o rami secondari di alberature stradali come supporto per l'installazione di luminarie (in assenza di preventiva autorizzazione).

Nei casi di cui sopra verranno contabilizzati i danni secondo le modalità indicate ai precedenti artt. 13 e 14.

E' vietato inoltre:

• accendere fuochi o attivare barbecues in aree verdi pubbliche o scolastiche, salvo si tratti di aree esplicitamente adibite o autorizzate a tale scopo;

• irrorare con prodotti chimici di qualsivoglia natura, antiparassitari compresi, le essenze arboree ed arbustive poste in giardini privati, coinvolgendo nelle operazioni alberi di proprietà comunale. Nel

caso si renda necessario intervenire con prodotti fitosanitari, ci si dovrà attenere alle disposizioni del PAN (Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) e alle prescrizioni regionali di aggiornamento tecnico fitoiatrico. Le infrazioni alle norme di cui sopra saranno punite ai sensi delle Leggi vigenti, oltre che sanzionate come previsto al precedente art. 12.

ART. 16 - NORME DI COMPORTAMENTO NEI PARCHI, AREE VERDI ATTREZZATE E GIARDINI PUBBLICI E PISTE CICLABILI

1) E' permesso entrare a piedi nei prati per passeggiare, riposare o correre, mentre è vietato calpestare le aiuole fiorite e le piante tappezzanti, asportare piantine messe a dimora e raccoglierne i fiori.

2) Il gioco del pallone nel prato è consentito, nelle fasce orarie diurne o regolamentate e purchè non accompagnate da urla, schiamazzi e atti pericolosi, solo a bambini/e e ragazzi/e che intendano giocare occasionalmente ed in modo non sistematico, salvo che il regolamento del singolo parco non preveda altrimenti. Anche i genitori possono giocare con i ragazzi con palle, palloni e "frisbee", in particolar modo se si tratta di bambini piccoli che devono essere attentamente sorvegliati. Al termine dei giochi nell'erba, il prato dovrà risultare pulito.

3) E' vietato l'abbandono di mozziconi, dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, buttare rifiuti, bottiglie, cartacce o sporcare i parchi e le aiuole con immondizia di qualsiasi genere, che devono essere gettati negli appositi contenitori. E' altresì vietata la dispersione incontrollata di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie, negli scarichi e sulle panche.

4) I cani devono essere condotti al guinzaglio, obbligatoriamente fuori dagli spazi erbosi dove giocano i bambini a tutela preventiva, nell'interesse della pulizia del luogo, dell'igiene e della salute pubblica, indipendentemente dalla loro taglia; per le razze ritenute pericolose e mordaci è d'obbligo la museruola.

Ove esistano le apposite zone riservate ai cani, è fatto obbligo di condurvi gli animali, evitando che scorrazzino nei prati adiacenti liberamente. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde, sono tenute obbligatoriamente ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi, le strade, le mura di edifici pubblici, privati, di attività commerciali, in particolare gli spazi adiacenti a portoni e ingressi di edifici, comprese le aiuole di prossimità ed i percorsi pedonali in genere.

E' pertanto fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori degli animali di cui sopra di essere dotati di appositi strumenti (sacchetti, palette, bottiglie di acqua) per la raccolta delle deiezioni e di provvedere immediatamente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi dal suolo pubblico o privato qualora venga imbrattato o pulire con acqua o sostanze disinfettanti nel caso escrementi liquidi. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e smaltiti negli appositi cestini. Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi del presente Regolamento.

5) L'uso della bicicletta nei parchi è consentito ai bambini piccoli anche su percorsi pedonali, l'età tollerata è fino ai dieci anni. E' comunque necessaria la massima attenzione e sorveglianza da parte

dei genitori o adulti accompagnatori, onde evitare incidenti. Le persone adulte possono entrare con le biciclette in parchi o giardini solo se accompagnate a mano.

6) E' tassativamente vietato entrare nei parchi e nei giardini con i motocicli. L'inosservanza di tale divieto è punibile con contravvenzione ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana.

7) Per ogni altro comportamento od azione contraria al buon senso comune e alla convivenza civile quali l'accendere fuochi o girare nudi, ecc., si rinvia al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

8) Per i contravventori a quanto sopra disposto verranno elevate ammende stabilite con specifico provvedimento, così come disciplinato dal precedente art. 12.

CAPO IV - REGOLE COMUNI

ART. 17 - COMPETENZE DEGLI UFFICI COMUNALI

La gestione e la manutenzione del verde di proprietà comunale è affidata ad un apposito servizio all'interno della struttura organizzativa comunale, così come previsto dal funzionigramma vigente e s.m.i.

I competenti uffici comunali sono preposti al rilascio delle specifiche autorizzazioni per gli abbattimenti degli esemplari arborei, così come definiti agli art. 4 e 5, o dall'art. 7 Legge n. 10/2013 s.m.i. nel caso di alberi monumentali.

Per quanto riguarda l'esecuzione di interventi edilizi, si rimanda al precedente art. 3.

ART.18 - TIPOLOGIE SOTTOPOSTE A PROTEZIONE

Devono essere ritenuti oggetto di protezione:

a) Gli alberi aventi circonferenza del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 60 cm per le specie di prima grandezza, superiore a 40 cm per le specie di seconda grandezza, superiore a 30 cm per le specie di terza e quarta grandezza;

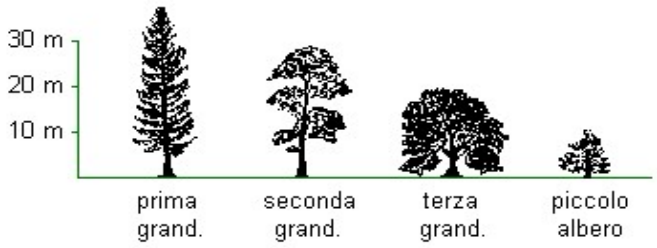

b) gli alberi di particolare pregio ornamentale e lento sviluppo (es. Quercus robur, Taxus baccata, Quercus petraea, Fagus sylvatica) quando la circonferenza del tronco misurata a 130 cm da terra è maggiore di 30 cm;

c) gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti), se almeno uno di essi raggiunge i 30 cm di circonferenza, misurato a 130 cm di altezza da terra;

d) alberi posti in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate;

e) gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, risultino di particolare pregio;

f) gli arbusti che raggiungano singolarmente o in gruppo un volume della chioma almeno pari a 5 mc o, per le siepi, un'altezza minima di 3 m;

g) gli alberi monumentali;

h) alberi ed arbusti, alberi con più tronchi che, pur non raggiungendo, per caratteristiche proprie della specie, le dimensioni sopra citate, siano considerati esemplari di particolare pregio;

i) in relazione alla diffusione geografica, alla rarità, all'estetica, alla vetustà, per il loro sviluppo e la regolarità del portamento;

j) Sono sottoposte a tutela, oltre agli alberi monumentali o di particolare pregio, le aggregazioni vegetazionali significative costituenti insiemi verdi privati che, per la particolare ubicazione in fregio a vie o a piazze pubbliche o di uso pubblico, costituiscono "immagini urbane" fruibili, anche solo visivamente, dalla collettività, e contribuiscano alla definizione del paesaggio urbano e alla riconoscibilità dei luoghi al fine della loro tutela per il decoro e l'estetica nella percezione dello Spazio civico.

RIFERIMENTI NORMATIVI

PGT comunale;
L.R. 27/7/1977 n. 33 “Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica”;
DPR 753/1980;
DPR 380/01;
D. Lgs. 22/01/2004 n. 42;
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i “Norme in materia ambientale”;
D. Lgs 152/2006 s.m.i;
D.M. 27 aprile 2012;
D.M. 29 febbraio 2012;
L. n. 10/2013;
D.d.u.o. 9 maggio 2018 n. 6494;

D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada;
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 s.m.i.;

PAN (Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) ;
D.M 17/04/1998: “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano Ceratocystis fimbriata”;
Circolare n. 27 del 15 aprile 1999 della R. L. “Modalità di applicazione del decreto di lotta obbligatoria al cancro colorato…”;
D.M. 22/11/1996: “Lotta obbligatoria contro la Cocciniglia corticicola dei pini *(Matsucoccus feytaudi)*”;
D.M. 29/11/1996: “Lotta obbligatoria contro la vaiolatura ad anello delle drupacee o virus della Sharka (*Plum pox virus*)”, già in precedenza attuata col D.M. 26/11/1992;
D.M. 17/04/1998: “Lotta obbligatoria contro la cocciniglia di San Josè *(Comstokapsis perniciosa)*”;
D.M. 17/04/1998: “Lotta obbligatoria contro la processionaria dei pini *(Traumatocampa = Traumatopoea pityocampa)*”;
D.M. 10/09/1999 n. 356 “Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico delle rosacee *(Erwinia amylovora)”*;
D.M. 22/01/2018: “Misure d’emergenza per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel territorio della Repubblica italiana”;
Metodo parametrico Svizzero: Alberto Pirani, Marco Fabbri (1988) - Università degli studi di Milano "La stima del valore di piante arboree ornamentali"

Ente Regionale (ERSAF);
Ersaf (Servizio Fitosanitario Regionale).

CAM (Criteri Ambientali Minimi) del Verde Pubblico emanati in aprile 2020 dal Ministero dell’Ambiente (DM 63 del 10 marzo 2020 – GU 90 del 4 aprile 2020) e s.m.i.

ALLEGATO n. 1 - AREE OGGETTO DI PROTEZIONE E DI TUTELA DELLE ALBERATE

1) Parchi e giardini pubblici
2) Viali alberati
3) Giardini edifici di proprietà comunale
4) Verde cimiteriale nella sua globalità
5) Le piazze – giardino

ALLEGATO n. 2 - BOZZA MODELLO RICHIESTA ABBATTIMENTO ALBERI

MARCA
DA BOLLO

Al Comune di Melzo (MI)

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI IN GIARDINI PRIVATI

Il sottoscritto (cognome e nome) _____

Residente in (Comune) _____ via _____ n. _____

Tel. _____ In qualità di _____

Visto quanto previsto dall'art. 11 Richieste d'abbattimento di alberi in giardini privati del Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo.

C H I E D E

L'autorizzazione a provvedere all'abbattimento di n. _____ alberi del tipo (indicare essenza) _____ con diametro tronco, rilevato a 1,30 mt di altezza, pari a cm _____ posti in via _____ _____ n. _____ - Melzo (MI) fg. …. Map….., in quanto _____

_____

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento per la Tutela del Patrimonio Arboreo ed Arbustivo,

COMUNICA

di allegare alla presente:

- La specifica relazione fitopatologica e/o fitostatica, a firma di un agronomo o perito agrario o dottore forestale abilitati e iscritti agli appositi albi professionali, riportante la descrizione delle piante e/o delle essenze arboree oggetto dell'abbattimento (stato di fatto), le motivazioni per le quali necessita l'eliminazione delle stesse e relativa documentazione fotografica.

- La descrizione delle nuove essenze arboree o arbustive da porre a dimora per reintegrare il patrimonio perduto, in funzione dello spazio disponibile e nel rispetto del Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo e della normativa vigente.

SI IMPEGNA

- A reintegrare il patrimonio arboreo eliminato;
- A presentare al Comune di Melzo (MI) idonea documentazione fotografica che attesti la regolare esecuzione dei lavori di abbattimento e reintegro delle essenze arboree.

Distinti saluti.

Data _____ Firma del proprietario o Amministratore Condominio

_____

Allegati obbligatori: Relazione fitostatica e/o fitosanitaria
Descrizione delle nuove essenze arboree
Documentazione fotografica degli alberi da abbattere
Copia verbale assemblea condominiale in cui si approva l'intervento di abbattimento

ALLEGATO n. 3 - NOZIONI ELEMENTARI PER L'IMPIANTO ARBOREO IN GIARDINI PRIVATI TIPO, UBICAZIONE, E DISTANZE DELLE ALBERATURE

❖ Preferire di norma piante caducifoglie (che d'inverno perdono il fogliame) per consentire l'insolazione degli ambienti che si affacciano sul giardino nei mesi invernali e ripararsi dalla calura nei mesi estivi.

❖ Evitare di piantumare alberi di prima o di seconda grandezza e dalla chioma espansa (che si svilupperanno notevolmente nel corso degli anni) a meno di 3-4 metri dalle abitazioni. Se lo spazio disponibile non fosse sufficiente, mettere a dimora alberelli, arbusti o piante a portamento colonnare o fastigiato.

❖ Ordinare le piante e ritirarle dai vivai solo quando il terreno e le buche per la messa a dimora sono pronti, per non far soffrire la pianta con inutili attese, spesso in posizioni ad essa dannose; trasportare le piante con le dovute cautele, evitando di procurare ferite al tronco. Non potare le chiome di alberi acquistati con pane di terra o in contenitore tranne nel caso in cui si effettui un trapianto a stagione vegetativa già avanzata: se si desidera una pianta più piccola, si acquista una pianta più piccola, risparmiando tempo e denaro.

❖ Le buche in cui saranno collocate le piante devono essere proporzionate alle dimensioni delle zolle, per evitare di danneggiare le radici. Il colletto della pianta non deve essere interrato né deve fuoriuscire dal terreno, bensì deve essere collocato al livello del campo. Le piante devono essere posizionate in modo che risultino perfettamente verticali e le radici devono potersi espandere in tutte le direzioni, senza attorcigliarsi tra loro. E' opportuno sostenere per i primi due anni il tronco, mediante pali tutori (da fissare nel terreno all'esterno della zolla) che hanno la funzione di agevolare la radicazione, sostenendo e mantenendo immobile la pianta. Nei primi tempi assicurarsi che la terra attorno alla pianta sia sempre umida.

❖ L'apparato radicale delle piante deve essere ricoperto con terreno mescolato con sostanza organica (torba o altro) per favorire l'apporto di sostanze nutritive e l'assorbimento dell'acqua.

L'epoca ideale per il trapianto é il periodo di riposo vegetativo, che inizia all'incirca a novembre e termina a marzo più o meno avanzato; sono da escludere le giornate con troppo vento e il periodo del gelo.

Le piante di prima grandezza devono stare ad almeno 5 m una dall'altra se piantumate con ordine sparso; ad almeno 8 m se in filare.

❖ É opportuno evitare l'impiego di diserbanti chimici.

Per evitare il diffondersi delle malerbe e la conseguente competizione con le piante e per conservare l'umidità e mantenere condizioni ottimali attorno alle radici si può utilizzare il metodo della pacciamatura: uno dei sistemi è l'utilizzo di film plastici in polietilene, preferibilmente nero, ricopribili con un sottile strato di terra. Nel caso in cui si usi materiale organico (foglie, trucioli, corteccia d'albero, paglia, ecc.) è consigliabile accumulare uno strato di almeno 15/20 cm.

Risulta utile creare alla base della pianta messa a dimora uno scavo circolare a forma di catino per favorire la raccolta dell'acqua piovana.

❖ Per evitare spiacevoli controversie, nelle piantagioni occorre rispettare le distanze di legge dai confini di proprietà, ai sensi dell'art. 892 del Codice Civile: l'asse della pianta andrà posto alle seguenti distanze:

0,50 m per i grossi cespugli, le siepi di confine, ecc.

1,50 m per gli alberi non di alto fusto

3,00 m per gli alberi di alto fusto

Se le piante si trovassero nella medesima posizione da più di venti anni, per effetto dell'istituto giuridico dell'usucapione non dovranno essere abbattute. Tuttavia il proprietario è tenuto ad asportare tutta la porzione della chioma che fuoriesca sulla altrui proprietà.

PARASSITI

I parassiti più comuni che attaccano le piante ornamentali possono essere di origine animale (insetti ed acari), fungina (ascomiceti e basidiomiceti), batterica o virale. Tra quelli animali i più diffusi sono gli afidi, che non causano gravi danni alle piante ad alto fusto, ma sono assai sgradevoli per l'abbondante melata prodotta, che sporca gli arredi e le automobili collocate sotto le chiome. Inoltre sulla melata possono svilupparsi malattie fungine che anneriscono la parte aerea delle piante (fumaggini).

POTATURA

Una potatura corretta inizia sugli alberi giovani; la potatura di alberi adulti bene allevati si limita in genere alla rimonda del secco.

Le potature dovranno essere eseguite a regola d'arte, con tagli netti e con l'ausilio di attrezzature idonee e proporzionate all'intervento.

L'epoca migliore per gli interventi di potatura sulle latifoglie caducifoglie sono i mesi freddi (dicembre-febbraio); per le conifere e le latifoglie sempreverdi, a prescindere dal fatto che gli interventi di potatura dovrebbero riguardare solo rami secchi e leggere riduzioni delle chiome, in genere si opera alla fine dell'emissione di nuova vegetazione, nella tarda primavera.

Di norma gli interventi su alberi adulti devono consistere nella semplice mondatura del secco, integrata dall'eliminazione dei rami malformati, malati o feriti o precedentemente spezzati per qualsiasi causa. Potranno essere asportati anche i rami maldisposti o deboli che si formano specialmente al centro della chioma, in piante non correttamente allevate.

Poiché numerose piante ornamentali vengono prodotte mediante innesto su supporto costituito da piante del medesimo genere, rustiche, sarà opportuno asportare tutti i rametti e i polloni che spuntano dal "portainnesto", affinché non entrino in competizione con la parte apicale della pianta, che costituisce "l'innesto", rovinando l'aspetto estetico e la fioritura (ciò si verifica spesso nei pruni e nei ciliegi da fiore).

La reazione ai tagli nelle piante è totalmente diversa da quella che si ha negli animali: gli alberi non cicatrizzano le ferite, ma creano nuovi strati di legno che formano barriere di difesa fisicochimiche, isolando le ferite. Si dice quindi che COMPARTIMENTALIZZANO le ferite, continuando a crescere nelle porzioni che non sono state coinvolte dal taglio.

Qualsiasi lesione legnosa in un albero non segue lo stesso processo di cicatrizzazione degli organismi animali. Nelle piante la zona danneggiata va incontro a un disseccamento dei tessuti

limitrofi e a una reazione di difesa della pianta che porta ad isolare la ferita e l'eventuale attacco cariogeno (COMPARTIMENTAZIONE DELLA FERITA). Il processo è conosciuto con il termine CODIT (Shigo e Marx), caratterizzato dalla formazione di zone protettive di degradazione del legno dall'eventuale sviluppo di carie. Misure di cura su ferite/tagli freschi contribuiscono all'inattivazione dei propaguli di funghi cariogeni. La pulizia e il "curettamento" delle superfici danneggiate, ad esempio con applicazioni di agenti fungicidi o preparati di agenti antagonisti a quelli della carie, possono raggiungere livelli soddisfacenti di protezione ed efficacia delle zone lesionate

DIRADAMENTI

Comportano l'asportazione totale di branche o rami, rispettando il divieto, precedentemente espresso, di effettuare capitozzature.

Si ricorrerà a questo tipo di intervento nelle latifoglie caducifoglie e in taluni tipi di conifere (come ad es. il Pino italico, per eliminare branche basse, che hanno esaurito ogni tipo di funzione) per operazioni straordinarie di risanamento, di ringiovanimento o di riforma della chioma.

I tagli comunque dovranno rispettare la forma naturale delle piante, che a fine operazione dovranno presentarsi con chiome equilibrate.

CONTENIMENTO

Comporta l'asportazione solo di porzioni delle branche o dei rami.

I tagli dovranno essere sempre praticati obliquamente, al di sopra di una gemma, evitando di danneggiarla, con inclinazione dall'alto al basso verso la parte opposta del ramo (si devono escludere nel modo più assoluto tagli orizzontali).

Per evitare l'emissione di branche avventizie, che conferiscono un aspetto disordinato alla pianta e sono assai deboli, gli accorciamenti dovranno essere eseguiti con "tagli di ritorno", cioè dovranno avvenire in corrispondenza dell'inserzione di un ramo o di una branca di ordine inferiore, che prenderà la funzione di gemma apicale (cima).

La potatura effettuata correttamente non lascia monconi, non effettua tagli radenti il tronco e soprattutto RISPETTA IL COLLARE DELLE PIANTE (Tratteggio C)

Il primo taglio serve ad accorciare il ramo che si desidera eliminare (Tratteggio D) e va effettuato dal basso verso l'alto (freccia), per evitare "scosciature" (= strappi di corteccia e di fibre legnose)

In seguito il taglio ideale del ramo avviene lungo la linea A-B.

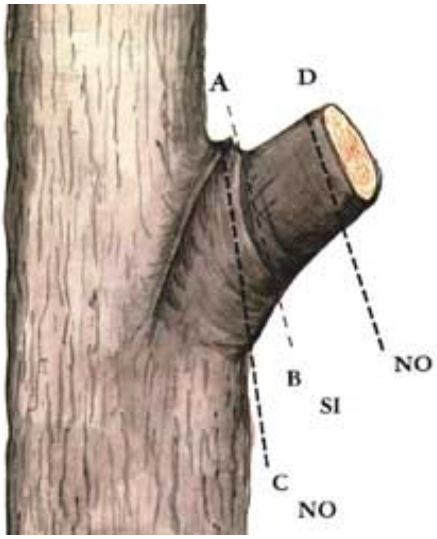
A
D
NO
B
SI
C
NO

ALLEGATO n. 4 - CRITERI PER L'IMPIANTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI GIARDINI PRIVATI SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE CONSIGLIATE.

La ristrutturazione o la nuova realizzazione di un giardino privato non deve essere considerato un atto meccanico. La scelta delle singole specie, dei raggruppamenti vegetali e dei diversi tipi di impianto dovrebbe rispondere a tre principi di coerenza:

1) **coerenza ecologica**

Formazioni di alberi, arbusti e prati, possano svolgere un'importante funzione di miglioramento delle condizioni ecologiche del contesto, contribuendo a rimuovere e preservare le risorse primarie d'aria, acqua e suolo.

Per svolgere questa funzione è necessario che le specie ed i tipi di impianto prescelti siano coerenti con le caratteristiche ambientali del contesto stesso (clima, terreno, esposizione, ecc.).

E' preferibile quindi scegliere specie vegetazionali e tipi di impianti già presenti, spontaneamente, nel contesto di appartenenza, anche al fine di ridurre al minimo la manutenzione (irraggiamenti estivi e durante l'inverno, ecc.).

Sono da preferire le cosiddette specie "tradizionali" e cioè gli alberi e gli arbusti (non sempre spontanei) ma comunque acquisiti che caratterizzano il paesaggio della campagna coltivata e della città.

Sempre più spesso parchi e giardini si trovano a contatto con infrastrutture di collegamento, impianti produttivi o zone ad alta frequentazione che producono effetti di inquinamento acustico ed atmosferico rilevanti.

Formazioni arboree e arbustive possono svolgere un'importante funzione di mitigazione e compensazione di tali impatti ambientali, contribuendo a difendere la qualità di aria, acqua e suolo e quindi a difendere la salute dei cittadini. Anche in un giardino privato può essere opportuno prevedere impianti con queste caratteristiche formati da barriere vegetali di "connessione" o di "filtro", anche in relazione ai venti dominanti soprattutto nelle zone esposte più direttamente agli impatti acustici, atmosferici, o soggetti a fenomeni erosivi.

2) **coerenza storico - tipologica con gli spazi verdi della tradizione**

Un parco o un giardino sono difficilmente scindibili dagli edifici e dalle costruzioni a cui sono funzionalmente connessi. Il rapporto tra edifici, parco/giardino e città è caratterizzato da regole e stili storici differenti, che è necessario conoscere e interpretare al momento di un restauro, di una ristrutturazione o di un nuovo inserimento.

In particolare le specie arboree e arbustive di seguito elencate e sinteticamente suddivise per dimensione e sviluppo in altezza (alberi grandi, medi e piccoli, arbusti), portamento della chioma (espanso o colonnare), sempreverdi (latifoglie o conifere) sono consigliate specialmente per la loro adottabilità alle condizioni climatiche di Melzo rispetto alle diverse caratteristiche e natura dei terreni. Tali specie vanno utilizzate al meglio in rapporto alla tipologia di giardino che si intende impiantare o mantenere.

Quando l'altezza a maturità è indicata con due valori, quella minore si riferisce allo sviluppo in ambiente urbano e quello maggiore in ambiente aperto, in buone condizioni di luminosità e di natura del terreno.

A) ALBERI GRANDI A FOGLIA CADUCA A PORTAMENTO ESPANSO

Nome botanico	**Altezza a maturità**	**Nome volgare**	**Note**
Acer platanoides	> 20	Acero Riccio	
Acer platanoides Crimson King	15-20 m		chioma rosso molto scuro
Acer pseudoplatanus	> 20 m	Acero di monte	
Acer pseudoplatanus Atropurpureum	> 20 m		foglie rosso scuro pagina inferiore
Acer saccharinum	> 20 m	Acero saccarino	ha bisogno di spazio-non potare
Aesculus hippocastanum	> 20 m	Ippocastano	
Alnus glutinosa	> 20 m	Ontano nero	per terreni molto umidi
Betula alba	> 20 m	Betulla	ha bisogno di molto spazio e luce - piantumazione lontano da costruzioni per evitare potature sconsiderate
Carpinus betulus	10-20 m	Carpino bianco	anche a portamento arbustivo
Castanea sativa	10-20 m	Castagno	terreni umidi di collina
Celtis australis	10-20 m	Bagolaro	sistema radicale invadente
Fagus sylvatica	> 20 m	Faggio	gradisce l'ombra

Fagus sylvatica "Purpurea major"	10-20 m		chioma rosso molto scuro
Fraxinus excelsior	> 20 m	Frassino maggiore	
Fraxinus ornus	10-20 m	Orniello	
Castanea sativa		Castagno	terreni umidi di collina
Juglans regia	> 20 m	Noce	
Platanus x acerifolia	> 20 m	Platano	gradisce terreni umidi
Quercus petraea	> 20 m	Rovere	lento sviluppo
Quercus pedunculata	> 20 m	Farnia	terreni freschi
Quercus pubescens	> 20 m	Roverella	terreni calcarei e argillosi
Salix alba	15-20 m	Salice	terreni molto umidi
Sorbus aria	15-20 m	Sorbo	
Tilia cordata	> 20 m	Tiglio selvatico	terreni freschi
Tilia x europea	> 20 m	Tiglio Europeo	terreni freschi
Tilia platifillos	> 20 m	Tiglio	terreni freschi
Ulmus varie specie	> 20 m	Olmo	aiuta a consolidare il terreno

B) ALBERI GRANDI A FOGLIA CADUCA A PORTAMENTO

COLONNARE O FASTIGIATO - PER SPAZI RIDOTTI

Nome botanico	**Altezza a maturità**	**Nome volgare**	**Note**
Carpinus betulus "Fastigiata"	15-20 m	Carpino colonnare	
Populus nigra "Italica"	> 20 m	Pioppo cipressino	
Quercus pedunculata "Fastigiata"	> 20 m	Quercia colonnare	
Tilia cordata "Erecta"	15-20 m	Tiglio eretto	

C) ALBERI MEDI E PICCOLI A FOGLIA CADUCA

Acer campestre	6-12 m	Acero campestre	
Acer platanoides "Globosum"	8-10 m		chioma globulare
Arbutus unedo	4-6 m	Corbezzolo	portamento arbustivo
Catalpa bignonioides	6-10 m	Catalpa	foglie molto grandi
Cercis siliquastrum	6-8 m	Albero di Giuda	foglie tondeggianti, bella fioritura anche arbustivo
Cornus mas	5-8 m	Corniolo	anche arbustivo
Crataegus oxyacantha o monogina	fino 8 m	Biancospino	con bacche arancione (oxyacantha) arbustivo, anche per siepi
Malus spp.	6-8 m	Meli ornamentali	belle fioriture primaverili
Morus alba	6-10 m	Gelso	solitamente potato

Morus nigra	6-10 m	Gelso nero	solitamente potato
Olea europea	4-6 m	Ulivo	terreni ben drenati
Prunus cerasifera varietà ornamentali	6-8 m	Susini ornamentali	belle fioriture primaverili
Prunus serrulata in varietà	6-10 m	Ciliegi ornamentali	belle fioriture primaverili
Punica granatum	fino 5 m	Melograno	bella fioritura estiva, anche arbustivo
Rhus cotynus	fino 5 m	Scotano	o "Albero della nebbia"
Tamarix gallica	fino 5 m	Tamerice	

D) ALBERI SEMPREVERDI LATIFOGLIE

Eriobotrya japonica	fino 6 m	Nespolo del Giappone	
Ilex aquifolium	fino 6 m	Agrifoglio	arbustivo
Laurus nobilis	fino a 8 m	Alloro	arbustivo
Ligustrum sinense	fino a 6 m	Ligustro della Cina	
Magnolia grandiflora	> 20 m	Magnolia	
Quercus ilex	10-12 m	Leccio	

E) ALBERI SEMPREVERDI E CONIFERE

Nome botanico	**Altezza a maturità**	**Nome volgare**	**Note**
Cedrus atlantica	> 20 m	Cedro dell'Atlante	richiede ampi spazi
Cedrus deodara	> 20 m	Deodara	idem c.s.

Cupressus sempervirens	> 20 m	Cipresso	portamento fastigiato
Juniperus communis	fino a 2 m	Ginepro	arbustivo
Pinus nigra	> 20 m	Pino nero	
Pinus pinea	> 20 m	Pino italico	
Taxus baccata	> 6-15 m		anche arbustivo

F) SPECIE ORNAMENTALI NON APPARTENENTI ALLA TRADIZIONE CONSOLIDATA DI RECENTE USO

Albizzia Julibrissin	8-10 m	Acacia di Costantinopoli	chioma ombrelliforme
Gingko biloba	> 20 m	Ginko	conifera a foglia caduca
Maclura aurantiaca	4-6 m	Maclura	falsi frutti simili ad agrumi
Catalpa bignonioides	10-20 m	Catalpa	Foglie molto grandi e fiori bianchi
Paulownia tomentosa	10-20 m	Paulonia	foglie molto grandi, fiori blu
Robinia Pseudacacia "Umbraculifera"	6-8 m	Robinia	portamento globoso
Salix babylonica	10-20 m	Salice piangente	terreni molto umidi grandi spazi

ALLEGATO n. 5 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Articolo	Descrizione	Sanzioni valori minimi e massimi (Euro)
	Accedere a parchi e giardini recintati fuori dagli orari esposti agli ingressi.	da 50 a 250
	Accedere, circolare e sostare in aree verdi con veicoli a motore e, se utilizzati, fuori dai viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta, ovvero non osservando le limitazioni previste.	da 50 a 250
	Circolare con biciclette, risciò, monopattini e mezzi non motorizzati a velocità tale da procurare pericolo, ovvero fuori dai viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta.	da 50 a 250
	Effettuare interventi colturali (es. piantagioni, potature, trattamenti fitosanitari) sul verde pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.	da 50 a 250
	Effettuare qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico o di intervento edilizio, infrastrutturale o di qualsiasi genere che non si svolga nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche che salvaguardano il patrimonio arboreo cittadino.	da 50 a 250
	Causare danni al patrimonio verde e alle strutture accessorie. Raccogliere i fiori, i frutti, i prodotti agricoli da coltivazione, qualsiasi altra parte delle piante e i funghi, fatte salve le deroghe previste, scavare nel terreno e asportare la terra	da 50 a 250
	Arrecare danni all'apparato aereo, al tronco e all'apparato radicale dei soggetti arborei	da 50 a 250
	Lasciare rifiuti di qualsiasi genere e mozziconi di sigaretta al di fuori degli appositi contenitori	da 50 a 250
	Appendere agli alberi, agli arbusti e alle attrezzature delle verde oggetti di qualsiasi genere, comprese strutture ludiche e cartelli segnaletici, in mancanza di specifiche autorizzazioni	da 50 a 250
	Accedere in area verde qualora vi sia un divieto segnalato in loco e se la destinazione d'uso dell'area stessa non sia compatibile con il calpestamento o la presenza di persone	da 50 a 250

Commentato [GL1]: Inserire riferimenti degli articoli dopo o.k. amministrazione

	Imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti nelle aree verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione	da 100 a 500
	Soddisfare le necessità corporali al di fuori dei servizi igienici	da 50 a 250
	Effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di oggetti in genere	da 50 a 250
	Introdurre specie di animali acquatici e di piante, se no autorizzati	da 50 a 250
	Usare in modo inappropriato le attrezzature ludiche	da 100 a 500
	Fumare, consumare alcolici e sostanze che alterino lo stato psicofisico della persona, far accedere cani e altri animali, ad esclusione dei cani guida che accompagnano persone ipovedenti o non vedenti, nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini	da 50 a 250
	Usare aree attrezzate per lo sport in prossimità di abitazioni in orario non diurno e comunque oltre le ore 22 nel periodo primaverile–estivo e oltre le ore 20 nel periodo autunno-invernale se le stesse sono collocate in prossimità delle abitazioni.	da 50 a 250
	Svolgere attività che arrechi disturbo agli atri frequentatori o danno a piante, animali, attrezzature e strutture	da 50 a 250
	Condurre, al di fuori delle aree specificamente destinate, cani o altri animali senza apposito guinzaglio di lunghezza come prevista dalla normativa vigente; conduzione di cani da persone non in grado di gestirli; non disporre della museruola; condurre gli animali in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli atri animali domestici e selvatici.	da 50 a 250
	Non asportare gli escrementi dei propri animali o degli animali affidati, anche all'interno delle aree cani, salve le eccezioni definite	da 50 a 250
	Distruggere, danneggiare, modificare in modo sostanziale la struttura della chioma di alberi pubblici e privati senza validi e giustificati motivi tecnici espressamente autorizzati	da 100 a 500
	Potare alberi pubblici e privati della specie *Betula pendula* (betulla) e la cimatura (taglio del ramo apicale) di qualsiasi specie di conifera e del genere *Taxus* (tasso), salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale.	da 100 a 500
	Effettuare senza autorizzazione su alberi pubblici e privati interventi che alterino in modo sostanziale la naturale forma della chioma e la	da 100 a 500

	struttura degli individui arborei.	
	Abbattere alberi privati o pubblici di cui all'art. 10 in mancanza di specifica autorizzazione.	da 100 a 500
	Abbattere alberi o potare rami per evitare pericolo imminente per l'incolumità di persone o cose, a seguito di eventi eccezionali, in mancanza di previa tempestiva e motivata comunicazione.	da 100 a 500
	Impermeabilizzare il suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento nell'area di pertinenza dell'albero	da 50 a 250
	Eseguire riporti di terreno non agrario o che causino l'interramento dei colletti nell'area di pertinenza dell'albero ovvero eseguire scavi che comportino lesioni alle radici principali	da 100 a 500
	Usare impropriamente prodotti diserbanti e spargere sale su superfici ghiacciate, escluse quelle destinate al pubblico transito e alla sosta veicolare, nell'area di pertinenza dell'albero	da 100 a 500
	Sostare con veicoli nell'area di pertinenza dell'albero	da 100 a 500
	Spargere entro la zona di pertinenza dell'albero, qualsiasi sostanza nociva per la vita vegetale e in particolare Sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo, sostanze chimiche, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi	da 100 a 500
	Nelle aree di cantiere, nelle aree sottostanti e circostanti di pertinenza degli alberi, effettuare lavori di scavo con mezzi meccanici, effettuare riporto o asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali ovvero interrare inerti o materiali si altra natura o produrre qualsiasi variazione del piano di campagna originario, depositare materiale da costruzione ed effettuare lavorazioni di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.	da 100 a 500
	Nelle aree di cantiere, causare alle piante ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta, affiggere sulle piante direttamente con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile, cartelli, manifesti e simili	da 100 a 500
	Utilizzare aree verdi per depositi anche temporanei di materiale	da 100 a 500
	Nelle aree di pertinenza degli alberi, effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante	da 100 a 500

	Asportare terriccio ovvero spargere acque di lavaggio di betoniere	da 100 a 500

ALLEGATO N. 6 - Impegno da allegare alla concessione edilizia (fac-simile) **pag**